



Roma, 27 GIU. 2002 20

Ministero
delle Attività Produttive
Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie
Ufficio C2 - Mercato elettrico

Alla EDISON S.p.A.
Foro Buonaparte, 31
20121 MILANO MI

Prot. N.° 211436 *Allegati*
Risposta al Foglio N.°
del

e p.c.: AI MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA
TUTELA DEL TERRITORIO
Dipartimento per la protezione ambientale
-Direzione per l'inquinamento e i rischi
industriali
-Direzione per la VIA
Via C.Colombo, 44
00147 ROMA RM

AI MINISTERO DELLA SALUTE
Direzione generale della Prevenzione
Ufficio VIII
Via Sierra Nevada, 60
00144 ROMA RM

AI MINISTERO DELLA DIFESA
Direzione generale Lavori e Demanio
(GENIODIFE)
Piazza della Marina, 4
00196 ROMA RM

AI MINISTERO DELL'INTERNO
Dipartimento dei VV FF, Soccorso Pubblico
e Difesa Civile - Direzione Centrale per la
Prevenzione e Sicurezza Tecnica
Area Rischi Industriali
Via Cavour, 5
00184 ROMA RM

Alla REGIONE PUGLIA
Assessorato all'Ambiente
Piazza Aldo Moro, 7
70122 BARI BA

Alla PROVINCIA di FOGGIA
Ufficio Ambiente
Piazza XX Settembre, 20
71100 FOGGIA FG

AI COMUNE di CANDELA
Ufficio Sig.Sindaco
Piazza Umberto I, 1
71024 CANDELA FG

AI G.R.T.N. S.p.A.
Via M.Ilo Pilsudski, 92
00197 ROMA RM

Se i recapitoli non sono indicati, si prega di verificare i recapiti indicati nella risposta
 al N. di Protocollo e la Divisione a cui si risponde.

All'AGENZIA DELLE DOGANE
UTF BARI
Piazza Isabella d'Aragona, 50
70122 BARI BA


(pos.n.47-2/5)

Oggetto: Trasmissione del provvedimento di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio della centrale Termoelettrica a ciclo combinato, della potenza di 360 MW, da ubicare nel Comune di Candela (FG).

Si trasmette, in allegato, copia conforme del decreto con il quale si autorizza codesta Società alla realizzazione e all'esercizio della centrale termoelettrica a ciclo combinato, della potenza di 360 MW, da ubicare nel Comune di Candela (FG).

La Regione in indirizzo, che ha nozione dello stato dei luoghi, è invitata a portare a conoscenza di eventuali altri soggetti interessati il decreto sopra menzionato.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO



N° 010/2002



*Ministero
delle Attività Produttive*

**DIREZIONE GENERALE
PER L'ENERGIA E LE RISORSE MINERARIE**

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto legislativo 16 marzo 1999, n.79, concernente l'attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, ed in particolare l'art.8 che disciplina l'attività di produzione di energia elettrica;

VISTO il D.P.R. 24 maggio 1988, n.203, recante norme in materia di qualità dell'aria e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ed in particolare l'art.17;

VISTO il decreto 12 luglio 1990 del Ministro dell'Ambiente, di concerto con il Ministro della Sanità e il Ministro dell'Industria, concernente le linee guida per il contenimento delle emissioni inquinanti degli impianti industriali esistenti e la fissazione dei valori limite di emissione;

VISTO il D.P.R. 11 febbraio 1998, n.53 - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.68 del 23 marzo 1998 - concernente la disciplina dei procedimenti relativi alla autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica che utilizzano fonti convenzionali, a norma dell'art.20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n.59;

VISTO l'articolo 6, commi da due a nove, della legge 8 luglio 1986, n.349, che prevede, per determinate categorie di opere, la pronuncia di compatibilità ambientale, da parte del Ministro dell'Ambiente, di concerto con il Ministro per i Beni Culturali e Ambientali;

VISTO il D.P.C.M. 10 agosto 1988, n.377, che regola la pronuncia di compatibilità ambientale;

VISTO il D.P.C.M. 27 dicembre 1988, concernente le norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e per la formulazione della pronuncia di compatibilità ambientale;

lt
h

VISTO il decreto 21 dicembre 1995 del Ministro dell'Ambiente, di concerto con il Ministro della Sanità e il Ministro dell'Industria, concernente la disciplina dei metodi di controllo delle emissioni in atmosfera dagli impianti industriali, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, concernente il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n.59;

VISTO il decreto legislativo 4 agosto 1999, n.372, concernente l'attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento;

VISTO il decreto del 17 luglio 2000 concernente la concessione alla "Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.A." delle attività di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica nel territorio nazionale;

VISTO il D.L. 7 febbraio 2002, n.7, concernente misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale, convertito con modificazioni con la legge del 9 aprile 2002, n.55;

VISTA l'istanza del 29 ottobre 1999 e successive integrazioni, con la quale la EDISON S.p.A. - con sede in Milano, Foro Buonaparte, 31, cod.fisc.03594220158 - ha chiesto l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di una centrale termoelettrica a ciclo combinato, della potenza elettrica di circa 360 MW e della potenza termica immessa con il combustibile di circa 650 MW, alimentata da una miscela di gas povero proveniente dai campi in località Palino, da ubicare nel Comune di Candela (FG), in località Contrada Correa Tufarelle;

VISTO l'esito della verifica della procedura di VIA in ordine al progetto proposto da EDISON S.p.A., formalizzato con la favorevole pronuncia di compatibilità ambientale DEC/VIA/7013 del 20 marzo 2002;

VISTA la nota di questa Amministrazione in data 12 aprile 2002, n.206526, con la quale è stato chiesto il parere delle Amministrazioni interessate, ai sensi dell'art.3 del DPR n.53/98, nonché al Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale S.p.A. il parere di merito alla realizzazione dell'iniziativa, ai sensi dell'art.7, comma 1 punto e), del decreto 17 luglio 2000;

VISTO il parere favorevole del Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale S.p.A. inviato con nota n.GRTN/P2002003798 del 26 aprile 2002;

VISTA la nota del 10 aprile 2002 con la quale il proponente dichiara, ai sensi del comma 4, art.1 del D.L. 7 febbraio 2002, n.7, di volersi avvalere delle normative precedenti all'entrata in vigore del decreto citato;

VISTO il parere favorevole trasmesso dal Comune di Candela con nota n.3082/3329 del 29 aprile 2002;

CONSIDERATO che, al fine di acquisire i pareri dei Dicasteri dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e della Salute nonché della Regione Puglia, il 22 maggio 2002 è stata indetta una Conferenza di Servizi in data 20 giugno 2002;

VISTO il parere favorevole del Ministero della Salute, trasmesso con nota n.400.VIII/8.7/2364 del 19 giugno 2002;

ATTESO che tramite la predetta Conferenza di Servizi del 20 giugno 2002 è stata formalizzata l'unanime determinazione delle Amministrazioni presenti di assentire alla richiesta della EDISON S.p.A., previo rispetto delle prescrizioni ed indicazioni dettate al riguardo;

ATTESO altresì che il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e il Comune di Candela, assenti alla riunione della Conferenza di servizi sopra richiamata, hanno preso atto rispettivamente, con nota n.2954/2002/SIAR del 26 giugno 2002 con prescrizioni e con nota n.4789/4801 del 25 giugno 2002, dei contenuti del resoconto verbale trasmesso via fax il 21 giugno 2002, anche a tutte le altre Amministrazioni interessate;

TENUTO CONTO che nessuna osservazione è pervenuta dagli altri Soggetti e Amministrazioni informati dell'iniziativa;

VISTA la legge 24 novembre 2000, n.340;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;

DECRETA

Art. 1

La EDISON S.p.A. - con sede in Milano, Foro Buonaparte, 31, cod.fisc.03594220158 - è autorizzata, ai sensi dell'art.8 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.79, alla costruzione e all'esercizio di una centrale termoelettrica a ciclo combinato, della potenza elettrica di circa 360 MW e della potenza termica immessa con il combustibile di circa 650 MW, alimentata da una miscela di gas povero, proveniente dai campi in località Palino, di gas dolce, proveniente dai campi di Candela e di gas commerciale SNAM Rete Gas, e da ubicare nel Comune di Candela (FG), in località Contrada Correa Tufarelle.

Art. 2

Il titolare della presente autorizzazione è tenuto ad osservare le seguenti prescrizioni:

1) L'impresa, per il turbogas, è tenuta a rispettare, per ogni condizione di esercizio, escluse le fasi di avviamento ed arresto, i seguenti valori limite alle emissioni, riferiti ad un tenore volumetrico di ossigeno libero nei fumi anidri pari al 15%:

NO_x (espressi come NO₂)	50 mg/Nm³
CO (monossido di carbonio)	30 mg/Nm³

Per l'eventuale caldaia ausiliaria - se utilizzata in circostanza diverse dall'avviamento-spegnimento-raffreddamento-messa in sicurezza delle sezioni termoelettriche, da condizioni di emergenza nonché dalle prove periodiche di affidabilità - si devono rispettare i seguenti valori limite alle emissioni riferiti ad un tenore volumetrico di ossigeno libero nei fumi anidri pari al 3%:

NO_x (espressi come NO₂)	150 mg/Nm³
CO (monossido di carbonio)	100 mg/Nm³

L'impianto verrà alimentato con una miscela di gas povero, proveniente dai campi in località Palino, di gas dolce, proveniente dai campi di Candela e di gas naturale;

2) I limiti di emissione di cui al punto 1) si intendono rispettati se la media delle concentrazioni rilevate nell'arco di un'ora è inferiore o uguale al limite stesso. Per il periodo di collaudo e avviamento della durata di sei mesi, decorrente dalla data indicata nella comunicazione di cui all'articolo 8, comma 2, del DPR 203/88, i predetti limiti sono da riferire ad una media giornaliera;

3) Per le altre sostanze inquinanti, in assenza del decreto di cui all'art.3, comma 2) del D.P.R. 203/88, relativo ai nuovi impianti, si applicano quali valori limite di emissione i valori minimi riportati nel D.M. 12 luglio 1990, pubblicato nella G.U. n.176/90 - S.O. n.51;

4) L'impresa effettua le misurazioni in continuo delle concentrazioni delle emissioni di monossido di carbonio (CO), di ossidi di azoto (espressi come NO₂), del tenore volumetrico di ossigeno (O₂) nonché il monitoraggio dei valori della temperatura, della pressione, dell'umidità e della portata volumetrica dell'effluente gassoso. Le apparecchiature relative devono essere esercitate, verificate e calibrate a intervalli regolari secondo le modalità previste dal DM 21 dicembre 1995 e successive modificazioni;

5) I metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni sono quelli riportati nei decreti emanati ai sensi dell'art.3, comma 2, lettera b), del D.P.R. 203/88;



- 6) L'impianto deve essere predisposto per consentire alle Autorità competenti il controllo periodico delle emissioni nonché per i controlli di cui all'art.7, comma 5, del D.P.R. 203/88;
- 7) L'esercente, con almeno un anticipo di dodici mesi rispetto alla data di entrata in esercizio dell'impianto, nel quadro di un progetto generale da concordarsi con il PMP di Foggia, provvede all'installazione di almeno due stazioni di rilevamento degli NO_x di cui una anche meteo, nei punti teorici di massima ricaduta, che dovranno essere spostate in seguito alla messa in esercizio dell'impianto nei punti effettivi di massima ricaduta;
- 8) L'esercente entro cinque anni di esercizio della centrale presenta ai Ministeri delle Attività Produttive, dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e della Salute nonché alla Regione Puglia una proposta tecnico-economica di possibile adeguamento dell'impianto alle migliori tecnologie disponibili a quella data, al fine di ridurre ulteriormente le emissioni di NO_x e CO;
- 9) L'esercente è tenuto a produrre annualmente una dichiarazione ambientale, relativa al sito in oggetto, convalidata da Auditor accreditato, che risponda ai criteri Emas (Eco Management and Audit Scheme) di cui al regolamento CEE 761/2001 del 19 marzo 2001;
- 10) Per quanto non contemplato nei punti precedenti, l'esercente è altresì tenuto ad ottemperare alle prescrizioni formulate dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio - Servizio VIA con la pronuncia di compatibilità ambientale DEC/MIA/7013 del 20 marzo 2002;
- 11) L'esercente predisporre il progetto esecutivo dell'iniziativa anche ai fini dell'ottenimento del prescritto certificato di prevenzione incendi nonché, in fase realizzativa, munisce della prescritta segnalazione diurna e notturna le strutture verticali che, oltrepassando i limiti previsti dalle norme, possono interferire con la sicurezza del volo a bassa quota.

Art. 3

I lavori di realizzazione dell'impianto a ciclo combinato hanno inizio, in coerenza con il programma di massima previsto per la realizzazione dell'iniziativa, entro il primo semestre dell'anno 2003 e terminano entro il secondo semestre dell'anno 2004.

L'impianto deve essere in esercizio entro il 1° gennaio 2005; l'impresa ne invierà preventiva informativa ai Ministeri delle Attività Produttive, dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e della Salute nonché alla Regione Puglia, alla Provincia di Foggia e al Comune di Candela.

Entro sei mesi dalla data di entrata in esercizio di ciascuna sezione, deve essere effettuata la comunicazione di cui al comma 2 dell'art.8 del DPR 203/88.

Eventuali variazioni del programma, a fronte di motivati ritardi realizzativi, sono autorizzate dal Ministero delle Attività Produttive – Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie.

Sino all'entrata in esercizio dell'impianto nel suo complesso ed allo scadere di ogni semestre solare, entro il termine dei successivi 30 giorni, nonché in caso di eventi che possano alterare significativamente il programma dei lavori, l'impresa deve trasmettere al Ministero delle Attività Produttive – Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie un rapporto concernente lo stato di realizzazione dell'iniziativa. Copia di tale rapporto sarà altresì trasmessa al Dicastero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e al Dicastero della Salute nonché alla Regione Puglia, alla Provincia di Foggia e al Comune di Candela.

Avverso la presente autorizzazione è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine rispettivamente di sessanta e centoventi giorni dalla data di notifica del presente decreto.

Roma, li 27 GIU. 2002

IL DIRETTORE GENERALE
(Tullio Maria FANELLI)

Tullio Maria Fanelli

MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie
Ufficio C2 - Mercato Elettrico

La presente copia, composta da n. *cinque* fogli,
è conforme all'originale depositato presso
questo ufficio.

Roma, *27.06.2002* IL FUNZIONARIO

B. Brina